



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione Seconda

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa
Nicoletta Sommazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numeri
promossa da:

p.iva elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'avv.to Franco Fabiani in Como, via
Giocondo Albertolli 9, e rappresentata e difesa da quest'ultimo,
come da procura alle liti agli atti

(c) Copyright Antares Srl
PARTE ATTRICE
contro

Intesa Sanpaolo spa, p.iva elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv.to in
Como, via , che la rappresenta e difende come da
procura alle liti agli atti

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli uniti al verbale d'udienza del 16.6.2011, che qui si allegano.

(c) Copyright Antares Srl

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

NELLA CAUSA: _____ PROMOSSA DA:

CON L'AVV. FRANCO FABIANI

ATTRICE

CONTRO

INTESA SANPAOLO S.P.A.

CON L'AVV. _____

CONVENUTA

(c) Copyright ***** Antares Srl
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, *contrariis reiectis*,

accertarsi e dichiararsi la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché, in assenza di idonea pattuizione, per il periodo compreso tra il 4.5.2000 ed il 31.03.2002, l'illegittimità dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale pro tempore vigente e, sempre in assenza di valida pattuizione ma sino al 17.08.2001, l'illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, nonché, per tutto il periodo di tutte le contabili in atti, la illegittimità di addebito di spese fisse di chiusura periodica del conto e interessi usurari e, per l'effetto condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 63.419,07, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo, come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.


B

2A

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.



(c) Copyright Antares Srl



**FOGLIO DI CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA INTESA SAN
PAOLO S.P.A. NELLA CAUSA**

Il procuratore della banca convenuta, con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata sin dalla costituzione, chiede che sia disposta una integrazione-rielaborazione della C.T.U. alla luce dell'art. 2 comma 61 della L. 10/11 di conversione con modifiche del D.L.225/10 (cd. decreto "milleproroghe") e, comunque, della recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418/2010.

Per l'ipotesi in cui il giudicante confermi l'invito alle parti a

precisare le conclusioni, si conclude come segue:

nel merito: dichiarare inammissibili, prescritte o comunque infondate le domande formulate da _____ assolvendo la convenuta da ogni pretesa o comunque accogliendo le sue difese ed eccezioni.

Spese rifuse.

In via subordinata istruttoria: disporsi la rinnovazione-integrazione della C.T.U. per l'accertamento del corretto periodo di prescrizione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

, in relazione al c/c aperto presso il Banco Lariano spa, sede di Como, in data 13.11.1985, ha chiesto la disapplicazione sia di ogni forma di anatocismo, sia degli interessi ultralegali, delle spese trimestrali e della c.m.s. addebitati dalla banca senza specifica pattuizione scritta. Ha domandato, inoltre, lo scomputo degli interessi usurari.

Parte attrice ha, in particolare, evidenziato che il contratto sottoscritto prevedeva un mero rinvio agli usi bancari praticati sulla piazza e ha, quindi, contestato sia il tasso di interesse applicato dalla banca, chiedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 d.lgs. 385/93, sia l'addebito di spese fisse di chiusura periodica del conto e della commissione di massimo scoperto.

La difesa attrice ha, quindi, esercitato l'azione per la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati in conto dalla banca.

Intesa Sanpaolo spa ha prodotto documentazione da cui risulta la pattuizione scritta di una serie di condizioni economiche (docc. 3, 4, 5 e 6 conv.).

La convenuta ha, inoltre, contrastato le pretese attoree svolgendo varie argomentazioni in diritto ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione.

Ha, poi, invocato, in ogni caso, l'applicazione della delibera CICR 9.2.2000 per il periodo successivo al 30.6.2000.

Le domande attoree sono fondate nei limiti di cui si dirà.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.



La ricostruzione operata dal ctu nella presente causa riguarda il periodo compreso tra il 31.12.1996 ed il 21.8.2008.

La lettera di costituzione in mora inviata dall'attrice alla convenuta è stata ricevuta da quest'ultima il 28.7.2008.

Il problema della prescrizione riguarderebbe, dunque, solo il periodo compreso tra il 31.12.1996 ed il 27.7.1998.

Al riguardo la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha, avuto modo di chiarire che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'ipotesi in cui ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. SU 24418/2010).

L'eccezione di prescrizione, dunque, può essere accolta limitatamente alle rimesse solutorie effettuate nel periodo anteriore al decennio rispetto alla costituzione in mora.



Nel caso di specie la banca convenuta non ha tempestivamente allegato la specifica esistenza, rilevabile sulla base della documentazione versata in atti, di rimesse solutorie anteriori al decennio dalla messa in mora, intendendo queste ultime nel significato tecnico precisato dalla Suprema Corte. Difetta, dunque, il presupposto dell'invocata prescrizione.

Detta allegazione, se fatta tempestivamente, avrebbe posto in grado l'attrice di difendersi sul punto, mediante, ad esempio, l'allegazione e l'offerta di prova dell'esistenza di affidamenti sino a quel momento non dedotti in causa.

Quanto al c.d. decreto Mille Proroghe può osservarsi quanto segue.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta da un correntista contro un intermediario bancario che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo nel caso di rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dal singolo pagamento.

Da qui l'irrelevanza giuridica, ai fini del presente giudizio, della previsione contenuta nel Mille Proroghe, dal momento che il presupposto della decorrenza del termine prescrizionale è il pagamento -di cui le S.U hanno dato compiuta definizione



tecnica- e non l'annotazione, dalla quale non sorge il diritto all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito (Corte d'Appello di Ancona 3.3.2011, Trib. Brescia 24.3. 2011, Trib. Forlì-Cesena 12.5.2011)

Quanto alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 61, "*in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*" può ritenersi che la stessa, al di là della dichiarata natura meramente interpretativa, abbia indubbiamente portata innovativa per cui tale previsione non può aver effetto che per l'avvenire, coerentemente alla regola generale di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile, con conseguente applicabilità alle sole cause instaurate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, non potendosi disporre retroattivamente l'estinzione di un diritto già azionato in giudizio (Corte d'Appello di Ancona 3.3.2011, Trib. Forlì-Cesena 12.5.2011).

Venendo ad esaminare le domande attinenti, inerita, sicuramente, accoglimento la domanda diretta a censurare la clausola contrattuale con cui le parti avevano pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

E' noto, infatti, che, a partire dal 1999, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In particolare è stato più volte ribadito che la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod.



civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari".

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non quello di usi normativi. E ancora: *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole e secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinione*



juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata". (Cass. 16.3.99, n. 2374, 30.3.1999, n. 3096, SU 21095/2004, 25.2.2005, n. 4094, 6263/2001, 8442/2002).

Ritenuta illegittima la capitalizzazione trimestrale, si ritiene che il saldo del conto corrente oggetto di causa debba essere rideterminato escludendo qualsiasi capitalizzazione.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza 24418/2010, ha, infatti, recentemente affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.



Nel caso di specie, deve, quindi, disapplicarsi ogni forma di capitalizzazione fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000.

Come verificato in sede di ctu tale adeguamento è regolarmente intervenuto, per cui non vi è ragione per escludere la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 30.6.2000.

La banca convenuta ha, infatti, comunicato alla clientela la variazione del regime di capitalizzazione applicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr p. 15 ctu dep. il 10.3.2010).

Tale forma di comunicazione deve ritenersi idonea allo scopo, posto che la nuova condizione contrattuale non era peggiorativa per il cliente rispetto alla situazione precedente.

Fondata è, inoltre, la domanda attorea concernente la disapplicazione delle competenze non specificamente pattuite per iscritto.

L'art. 4, III c., della l. 154/1992 ha, infatti, espressamente stabilito che le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

Più in generale gli artt. 3 e 4 della citata legge 154/92 hanno fissato il principio per cui le condizioni economiche applicate al rapporto devono risultare da pattuizione iscritta.

In difetto, devono applicarsi, per i tassi di interessi, quello di cui all'art. 1284 c.c. e, dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza, il tasso previsto dall'art. 5 legge 154/92, poi confluito nell'art. 117 t.u.b..



Nel caso di specie la banca ha prodotto due contratti di conto corrente, il primo in data 13.11.1985 stipulato con _____, il secondo in data 11.9.1986 sottoscritto da _____.

L'art. 7 del primo contratto conteneva un mero rinvio alle condizioni abitualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza.

Detta clausola deve ritenersi inefficace dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza.

E' noto, infatti, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte rispettivamente con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs. 1° settembre 1983 n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte (Cass. 4093/2005; 13739/2003).

Nel caso di specie la ctu svolta in corso di causa ha preso in esame il periodo compreso tra il 31.12.1996 e il 21.8.2008. Alla data iniziale del 31.12.1996 era già in vigore la citata legge sulla trasparenza, per cui correttamente i tassi non specificamente pattuiti per iscritto sono stati disapplicati già da tale data per la sopravvenuta inefficacia della clausola di rinvio agli usi praticati sulla piazza.



Il contratto in data 11.9.1986 prevedeva, invece, oltre al rinvio alle condizioni praticate sulla piazza, anche l'applicazione sugli utilizzi di un tasso compreso tra il prime rate ABI ed il top rate ABI.

Deve rilevarsi che detta previsione non soddisfa il requisito della specifica pattuizione scritta del tasso di interesse, posto che non richiama, sia pure *per relationem*, uno specifico tasso di interesse, ma solo un *range* di tassi (cfr Cass. 870/2006).

Dalla nullità di detta previsione, discende l'applicazione dei tassi sostitutivi legislativamente predeterminati.

Sotto il profilo della pattuizione dei tassi di interesse deve, poi, tenersi conto delle scritture del 4.5.2000 (doc. 4 banca), del 17.8.2001 (doc. 5 banca) e del 30.1.2002 (doc. 6 banca). Quest'ultima ha sostituito le condizioni precedentemente concordate, ma aveva, comunque, scadenza 31.3.2002.

Ne discende che il tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. deve applicarsi con riferimento al periodo *ante* 4.5.2000 e *post* 31.3.2002.

Alla luce della ctu svolta, dunque, l'effetto da stornare dal conto a favore dell'attrice sarebbe pari ad euro 71.180,87 (p. 20 ctu ipotesi n. 1).

Tale calcolo si fonda sulla disapplicazione dell'anatocismo per il periodo anteriore all'adeguamento alla delibera CICR e sulla applicazione dei tassi sostitutivi per il periodo in cui non risultano pattuizioni scritte.

Il ctu ha anche disapplicato per l'intero periodo considerato le spese fisse di chiusura trimestrale e le commissioni di massimo scoperto.

Quanto alle prime, in effetti, non risultano specifici accordi scritti.

Per la c.m.s., invece, deve rilevarsi che la validità, sotto il profilo causale, della pattuizione in esame è stata espressamente riconosciuta anche dalla Suprema Corte, che l'ha definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/2006, Corte d'Appello Lecce 6.2.2001, Corte d'Appello Lecce 17.12.2004).

Una volta stabilita, in linea di principio, la validità dell'accordo che prevede la debenza di detta commissione, è però necessario che la relativa pattuizione sia stata stipulata per iscritto.

Nel caso di specie le scritture prodotte dalla banca sub docc. 4, 5 e 6 prevedano espressamente il conteggio della c.m.s..

Ne discende che per il periodo compreso dal 4.5.2000 al 31.3.2002 tale competenza non avrebbe dovuto essere disapplicata dal ctu.

Dal prospetto contenuto a p. 11 della relazione peritale si evince che le c.m.s. erroneamente dedotte sono pari complessivamente a lire 5.506.658, ossia ad euro 2.843,95.

Evidentemente tale importo non può semplicemente detrarsi dal saldo finale rideterminato dal ctu, posto che detta cifra ha influito sul calcolo periodico degli interessi addebitati in conto e, quindi, dei saldi.

Tuttavia, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte attrice ha concluso, in sede di precisazione delle conclusioni,



con la richiesta di condanna della banca al pagamento dell'importo di euro 63.419,07, ossia di un importo inferiore rispetto a quello qui riconosciuto dovuto all'attrice sulla scorta dei principi sopra esposti. In pratica l'attrice ha fatto riferimento al secondo prospetto redatto dal ctu, che ha previsto l'ipotesi dell'applicazione del tasso *prime rate* ABI, pur avendo la stessa nelle proprie memorie insistito per la nullità dei tassi ultralegali addebitati dalla banca e per l'applicazione del tasso legale sostitutivo (cfr memorie attoree ex art. 183, n. 1 e 2 c.p.c.).

Di fatto la forbice tra l'importo di euro 71.180,87 di cui all'ipotesi n. 1 formulata dal ctu e ritenuta corretta dal giudice (p. 20 ctu ipotesi n. 1) e la minor somma richiesta dall'attrice in sede di precisazione delle proprie conclusioni è tale da assorbire la questione dell'erronea disapplicazione dal conto della c.m.s. anche per il periodo in cui è stata correttamente pattuita.

(c) Infine, quanto al problema del supposto superamento dei tassi soglia per l'usura, deve evidenziarsi che dall'elaborato peritale si evince che detto superamento, nel caso di specie, è stato di entità del tutto trascurabile e tale, comunque, da non influire sul risultato finale del ricalcolo del saldo del conto (ctu p. 16).

In merito ai rilievi svolti dalla convenuta in merito alla ctu deve osservarsi che non possono condividersi le critiche mosse dalla stessa circa il fatto che la consulenza sarebbe poco attendibile perché basata in parte su estratti conti scalari, anziché ordinari.

Sul punto il consulente -con ragionamento tecnico, immune da vizi logici- ha chiarito che il *deficit* documentale gli



ha imposto un lavoro di ricostruzione molto complesso, che, tuttavia, ha potuto, comunque, garantire la ricostruzione di un estratto conto identico a quello calcolato originariamente dalla banca (cfr p. 6 della ctu).

Sempre in ordine al lavoro del ctu si condivide la mancata applicazione dell'art. 1194 c.c., non essendo stata specificamente e tempestivamente allegata l'esistenza di rimesse solutorie.

Non appare, inoltre, pertinente il richiamo, da parte della banca convenuta, del disposto dell'art. 2034 c.c., dal momento che non sussiste l'adempimento ad obbligazione naturale per la corresponsione da parte del correntista di interessi ultralegali in assenza di trattativa tra le parti; infatti perché si abbia obbligazione naturale occorre che il debitore abbia spontaneamente adempiuto in esecuzione di doveri morali o sociali ed il pagamento di interessi anatocistici non può essere ritenuto un dovere sociale o morale (Tribunale di Monza, sent. del 12-12-2005).

Le condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza si risolvono in clausole unilateralmente predisposte da un solo contraente (più forte), ed imposte all'altro (più debole) in mancanza di consenso e di pattuizione concordata con quest'ultimo. E' quindi da escludere la spontaneità del pagamento degli interessi ultralegali da parte del correntista, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 2034 c.c." (Tribunale di Cassino, sent. del 29-10-2004; conf.: Tribunale di Mantova, sez. II, sent. del 21/01/2005; Tribunale



di Milano, sent. n. 2521 del 09/02/2004; Corte d'Appello di Lecce, sent. 598/2001).

Circa al saldo finale del conto, che secondo la convenuta sarebbe negativo, deve evidenziarsi che dalla ctu emerge un originario saldo positivo di lire 382.471, ossia di euro 197,52.

Come già evidenziato la ricostruzione operata dal ctu riguarda il periodo 31.12.1996- 21.8.2008.

E' evidente che eventuali crediti della banca maturati successivamente al 21.8.2008 potranno dalla stessa essere portati in compensazione con il credito qui riconosciuto all'attrice per gli interessi e le competenze illegittimamente applicati nel periodo sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo stata né dedotta né provata una mala fede della banca, ed essendo la buona fede presunta fino a prova contraria, gli interessi legali sulle somme da restituire dovranno essere conteggiati solo dalla domanda, come, del resto, richiesto da parte attrice (Cass.17848/2009, 8554/2009)

Le spese di lite e di ctu del presente giudizio seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico della convenuta.

Le spese tecniche sostenute dall'attrice per la nomina del consulente di parte rientrano nelle spese di causa e sono come tali liquidate in questa sede (Cass. 6056/90, 3716/80). Si ritiene di ridurre ad euro 7.000,00, oltre accessori, la spesa relativa alla nomina del ctp, considerato anche l'importo liquidato al ctu (cfr avviso di parcella allegata alla nota spese di parte attrice).

PQM

B

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza rigettata, così provvede:

- accertata l'illegittima applicazione al conto corrente oggetto di causa della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dalla costituzione al 30.6.2000, e di tassi di interesse, spese e commissioni di massimo scoperto non specificamente pattuiti per iscritto,
- condanna Intesa Sanpaolo spa a pagare a _____, a titolo di restituzione degli importi illegittimamente addebitati sul c/c n. _____, la somma di euro **63.419,07**, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna Intesa Sanpaolo spa a pagare a _____, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dall'attrice, con distrazione a favore del legale antistatario avv.to. Franco Fabiani, l'importo di euro 8.143,00, di cui euro 8.835,00 per diritti ed euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge;
- condanna Intesa Sanpaolo spa a pagare a _____, a titolo di rimborso delle spese tecniche sostenute dall'attrice, con distrazione a favore del legale antistatario avv.to. Franco Fabiani, l'importo di euro 7.000,00, oltre accessori di legge, oltre interessi dal 13.3.2011 al saldo;


B

- pone le spese di ctu del presente giudizio definitivamente a carico di Intesa Sanpaolo spa.

Como, 20.10.2011

(c) Copyright Antares Srl

Dott.ssa N. Sommazzi



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 16 GEN. 2012



IL CANCELLIERE

Il funzionario giudiziario

dr. Vittorio Candia

